



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Riccardo Rosetti - **Presidente rel.**

dott. Gianluca Gelso - **Giudice**

dott. Andrea Barzellotti - **Giudice**

nel procedimento n. 61-1/2023 ruolo p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Sig. Ballanti Valentino, nato a Tarquinia (VT) in data 10.11.1983, c.f. BLLVNT83S10D024W e Sig.ra Scipioni Loretta, nata a Tarquinia (VT) in data 28.09.1959, c.f. SCPLTT59P68D024W, entrambi residenti in Tarquinia (VT) in Località Casal Nuovo snc, rappresentati e difesi dall'Avv. Norberto Ventolini, (c.f.: VNTNBR70E05C773J), indirizzo pec: norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 0766-1813150, fax 0766-030597) giusta procura alle liti in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Tarquinia in Via Luigi Bellati n. 3;

- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Ballanti Valentino e Scipioni Loretta per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 ss. CCII mettendo a disposizione il proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti in Tarquinia e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Civitavecchia;



rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di consumatori atteso che sono da anni lavoratori dipendenti e, benché gli stessi siano socio accomandante e socia accomandataria di una società in accomandita semplice, la Nilo s.a.s. di Scipioni Loretta e C, la stessa società è inattiva da anni come risulta dalla visura camerale in atti anche perché, come documentato, l'attività imprenditoriale svolta riguardava l'esercizio di un ristorante e la relativa licenza è stata ceduta già nel 2012 con conseguente cessazione dell'attività; rilevato che, ad ogni modo, la situazione debitoria dei ricorrenti – per come dagli stessi rappresentata – non supera i 500.000,00 euro annui e non sussistendo patrimonio né ricavi societari, il socio illimitatamente responsabile non pare, almeno in ragione di quanto emerge agli atti, sottoponibile a liquidazione giudiziale;

considerato che, pertanto, i ricorrenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che la ricorrente Scipioni non è titolare di immobili, è titolare di un unico bene mobile registrato di valore modestissimo e percepisce modesti redditi e che il ricorrente Ballanti è titolare di un unico immobile gravato da garanzia ipotecaria, è titolare di una autovettura di modesto valore e percepisce redditi tali da non consentire l'adempimento di tutte le obbligazioni su di esso gravanti insieme al soddisfacimento delle più elementari esigenze di vita;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Avv. Paola Peruzzi, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

rilevato che il ricorrente, lavoratore dipendente, ha riferito di avere un reddito medio pari ad euro 600,00 mensili netti e che la ricorrente, lavoratrice dipendente, ha riferito di avere un reddito medio pari ad euro 600,00 mensili netti e gli stessi hanno chiesto sia sottratta alla liquidazione la quota di reddito da destinare alle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;

considerato che, in ragione di quanto esposto, il Collegio stima equo sottrarre alla liquidazione la somma di euro 600,00 euro mensili netti per ciascun ricorrente che,



unitamente al contributo del secondo ricorrente convivente, appare sufficiente a garantire le esigenze primarie di mantenimento del nucleo familiare;

considerato che i ricorrenti abitano e sono residenti nell'immobile oggetto di garanzia ipotecaria e potranno abitarlo fino alla cessione trattandosi della prima e unica casa di abitazione;

rilevato che si applicano gli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, con conseguente divieto di proseguire le azioni esecutive individuali;

ritenuto che, giusta il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC Avv. Paola Peruzzi;

rilevato che la liquidazione del compenso dovuto al gestore della crisi nominato OCC va riservata all'esito della liquidazione e che quanto alla prededuzione trova applicazione l'art. 277, comma 2, CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Ballanti Valentino, nato a Tarquinia (VT) in data 10.11.1983, c.f. BLLVNT83S10D024W e Scipioni Loretta, nata a Tarquinia (VT) in data 28.09.1959, c.f. SCPLTT59P68D024W, entrambi residenti in Tarquinia (VT) in Località Casal Nuovo snc;
- 2) nomina giudice delegato il dott. Riccardo Rosetti;
- 3) nomina liquidatore l'Avv. Paola Peruzzi;
- 4) ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo l'immobile sito in località Borgo Argento snc, catastalmente località Casalnuovo s.n.c. meglio descritto in ricorso che potrà essere utilizzato fino alla cessione dai ricorrenti;
- 7) dichiara, ai sensi dell'art. 268, c. 4, lettera b), che non è compreso nella liquidazione per essere destinato al mantenimento dei ricorrenti il reddito di ciascun ricorrente nei limiti della somma di euro 600,00 mensili nette mensili per un totale di euro 1.2000,00 mensili per il nucleo familiare;



- 8) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti; **dispone** la sospensione della procedura esecutiva Tribunale di Civitavecchia, n. 81/2021 – G.E. dott.ssa Dominici;
- 9) **dispone che il liquidatore:**
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 10) dispone che entro il 01/05 e il 01/11 di ogni anno (a partire dal 1/11/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 11) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese (ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione all'immobile sito in Tarquinia località Borgo Argento - Casalnuovo come specificamente identificato nel ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.



Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore
e all'OCC

Civitavecchia, 11.5.2023

Il Presidente est.

dott. Riccardo Rosetti

